



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giorno 13/07/2017 davanti al giudice della esecuzione Dott. Maurizio Atzori  
chiamato la procedura di esecuzione R.G.E. 279-1/2016 promossa da

Contro

sono comparsi l'avv. E. Ventura, l'avv. Spiga custode, l'avv. Colafoglio e l'avv. Zappoli che chiedono la sospensione innominata della procedura per poter munirsi di titolo ai fini della continuità delle trascrizioni. L'avv. Repossi da atto del fatto che la sig.ra [redacted] è decaduta dal diritto di accettare l'eredità della madre e deposita verbale di fissazione del termine entro il quale la sig.ra [redacted] non ha accettato né rinunciato.

L'avv. [redacted] precisa che il verbale si riferisce all'eredità della madre [redacted]

L'avv. E. Ventura si associa alla richiesta di termine per integrare la documentazione ai fini della regolare continuità delle trascrizioni.

L'avv. Repossi insiste nella dichiarazione di improcedibilità.

**Il Giudice dell'Esecuzione**

dato atto di quanto sopra,

sentite le parti, osserva la Suprema Corte con la nota sentenza 11638/2014 ha fornito precise indicazioni sulla situazione a cui si ascrive anche la fattispecie concreta in esame ribadendo l'orientamento secondo il quale occorre necessariamente ripristinare l'ordine delle trascrizioni non essendo in alternativa possibile l'ulteriore incedere della procedura. Ferma dunque la necessità sostanziale ci si deve chiedere quali siano le sorti, come nel caso di specie, della procedura che non veda opinabilmente fatti atti pubblici di accettazione e cioè se la procedura sia definitivamente improcedibile o se si possa aprire una parentesi che consenta ai creditori procedenti di munirsi eventualmente dei titoli per ripristinare la continuità. Sul punto sussistono diversi orientamenti di merito in cui la questione non pare <sup>analiticamente</sup> ~~anarchicamente~~ affrontata. Ritiene questo giudice che la stessa Cassazione 11638/14 ponga le basi per la soluzione del problema squisitamente processuale. Se da un lato cioè occorre garantire la continuità, l'esigenza di tale principio sostanziale sta nel non addivenire ad una vendita forzata senza la garanzia che gli atti siano validi come il trasferimento dell'immobile al pari di ogni altra vendita immobiliare. Ed allora non pare




soddisfacente la soluzione che propugna una improcedibilità secca dell'espropriazione sulla base della violazione dell'art. 567 posto che non si tratta di documentazione esistente che non viene prodotta ma di una situazione in itinere la cui incertezza è causata da un comportamento dell'esecutato chiamato all'eredità che esercita legittimamente un suo diritto. Sarebbe peraltro del tutto contrario al principio di economia processuale particolarmente cogente in sede esecutiva dichiarare immediatamente improcedibile l'attività senza salvezza degli atti fino a quel momento compiuti. Di tale principio vi è prova interna allo stesso sistema ad esempio nell'intervento ex art. 499 cpc senza titolo in cui si consente al creditore di rimanere in procedura previa concessione di un termine per la formazione del titolo e alla salvezza degli atti compiuti all'interno di un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo quando, sospesa l'esecuzione, intervenga successivamente una sentenza di rigetto dell'opposizione. D'altro canto la presenza di una norma ex art. 623 del c.p.c. che consente al giudice di sospendere la procedura in tutte le situazioni in cui la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo evidenzia l'ampio potere discrezionale conferito al G.F. nell'ambito della gestione della procedura. Per contrappeso a tale tipo di soluzione sta nella responsabilità processuale delle parti il cui comportamento di eventuale ritardo nelle iniziative volte a procurarsi il titolo per integrazione della documentazione potrebbe trovare sanzione sia in questa procedura in relazione alle spese del procedimento sia davanti al giudice ordinario.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di improcedibilità, sospende la procedura ex art. 623 cpc, dispone che le parti diano contezza ogni sei mesi da oggi delle iniziative svolte a quanto indicato in motivazione, revoca la custodia, fermi gli incassi sinora realizzati.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Maurizio Atzori



Il Funzionario Giudiziario

Rosalia Perricone

